

CIRCOLARE N. 15/2014

Pordenone, 5 marzo 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DI CREDITI VERSO LA P.A. CON DEBITI DA ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Con la istituzione del codice tributo "PPAA" (Risoluzione n.16 del 4 febbraio 2014) è operativa la compensazione di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (che devono essere già maturati alla data del 31/12/2012, certificati e non ancora incassati) con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso.

La norma introdotta dall'art.9 D.L. n.35/13 permette la compensazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti:

- accertamento con adesione;
- definizione degli inviti a comparire;
- definizione dei processi verbali di constatazione;
- acquiescenza/omessa impugnazione;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- conciliazione giudiziale;
- reclamo e mediazione.

Per procedere alla presentazione del modello F24 Crediti PP.AA. con l'indicazione del credito vantato verso la P.A. per compensare parzialmente o totalmente il debito è necessario avere preventivamente richiesto e ottenuto tramite la piattaforma elettronica resa disponibile al link <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> la certificazione del credito. Nel modello F24 Crediti PP.AA., infatti, è obbligatorio indicare il numero identificativo della certificazione del credito commerciale utilizzato in compensazione. Il campo "anno di riferimento" non deve essere compilato. È stato approvato anche il nuovo modello di quietanza del modello F24 Crediti PP.AA.

Modalità di presentazione del modello F24 Crediti PP.AA.

Il credito oggetto della certificazione, per essere compensato con un debito derivante da uno degli istituti sopra menzionati, deve essere:

- maturato in data antecedente al 31 dicembre 2012;
- non pagato al creditore alla data di presentazione del modello F24 Crediti PP.AA.;
- non utilizzato per una delle altre finalità consentite (ad esempio, non anticipato/scontato presso un istituto di credito).

Il nuovo modello F24 approvato con provvedimento del 31 gennaio 2014 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), mediante trasmissione diretta oppure tramite l'affidamento dell'incarico alla presentazione a un intermediario abilitato.

Non è obbligatorio che l’F24 da presentare presenti un saldo zero tra debito e credito, in quanto l’eventuale differenza a debito può venire addebitata direttamente sul conto corrente indicato in fase di presentazione del modello di versamento. È consentito l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti vantati (Iva, Ires, Irap, ecc.) oltre all’utilizzo del credito commerciale vantato verso la Pubblica Amministrazione.

L’Agenzia delle Entrate, dopo avere quietanzato l’avvenuto pagamento, trasmetterà alla Ragioneria generale dello Stato mediante la piattaforma elettronica l’importo del credito utilizzato in compensazione. Le Pubbliche Amministrazioni, a loro volta, verseranno l’importo del credito utilizzato in compensazione nella contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito indicata nella certificazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti